

REGIONE
TOSCANA



acu Toscana - Associazione Consumatori Utenti
Sede regionale della Toscana di ACU Onlus



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

REALIZZATO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GENERALI DELLA REGIONE TOSCANA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI (L.R. 9/2008) CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VADEMECUM SULLE BANCHE

Testo di Isabella Maggiorelli
in collaborazione con il Gruppo Inter-regionale sulle banche composto da

Avv. Luca Cecioni (ACU Toscana)
Avv. Luca Ercoli (ACU Toscana)
Avv. Isabella Maggiorelli (ACU Toscana)
Avv. Sara Rocca (ACU Toscana)
Avv. Teresa Tranchina (ACU Toscana)

Avv. Stefania Varca (ACU Piemonte)

Avv. Andrea Ercolanelli (ACU Umbria)
Avv. Annalisa Bartolomucci (ACU Umbria)
Avv. Andrea Serafini (ACU Umbria)
Avv. Antonella Di Donato (ACU Umbria)



Decreto salvabanche : In data 22/11/15 il consiglio dei ministri approva il decreto legge n183 con cui avvia il programma di salvataggio di quattro banche in grave dissesto: Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti. Una parte dell'intervento avviene tramite il Fondo di Risoluzione Nazionale (fondo alimentato dal sistema bancario italiano), la liquidità necessaria è stata fornita al medesimo da Unicredit, Intesa S.Paolo, Ubibanca con un finanziamento (18 mesi a tasso di mercato). Un'altra parte del costo del salvataggio è posta a carico degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate presso le suddette banche in crisi finanziaria. Si procede all'azzeramento dei titoli, o comunque alla loro inclusione nel patrimonio della vecchia banca considerandoli non rimborsabili.

Azioni : titoli che rappresentano una porzione di capitale, quindi acquistando un'azione, si diventa soci della società emittente. La redditività dell'investimento azionario dipenderà dall'andamento dell'attività societaria, senza alcuna garanzia di restituzione del capitale investito o di un rendimento minimo.

Obbligazioni subordinate : particolare categoria di obbligazione, che presenta un notevole rischio per l'investitore, infatti i loro titolari sono fra gli ultimi creditori ad essere rimborsati in caso di dissesto. Le banche possono emettere obbligazioni con diversi gradi di subordinazione, vale a dire diverse tipologie di rischio in caso di fallimento dell'emittente. Con l'aumentare del grado di rischio, diminuisce la priorità di rimborso per l'investitore in caso di default dell'emittente. D'altro canto maggiore è il rischio, maggiore è il rendimento del titolo.

Gradi subordinazione delle obbligazioni bancarie (dal più sicuro al più rischioso) :

obbligazioni ordinarie senior

obbligazioni lower tier II (LT2)

obbligazioni lower tier III (LT3)

obbligazioni upper tier II

Obbligazioni tier I .

Questi sono i bond più rischiosi, sono infatti gli ultimi ad essere rimborsati (appena prima delle azioni) in caso di procedura fallimentare dell'istituto di credito che li ha emessi.

E' di fondamentale importanza che l'investitore prima della sottoscrizione di questi titoli legga il prospetto informativo, lì sono indicati i casi particolari nei quali l'emittente ha facoltà di cancellare il pagamento delle cedole o diminuire il loro valore nominale.

In sintesi due sono gli elementi che l'investitore deve avere chiari:

-il tipo di rischio sopportato

-il rendimento che è lecito attendersi.

Bail in : dal 1/1/2016 è entrato in vigore questo meccanismo, significa salvare le banche dall'interno ed è l'esatto contrario del bail out ovvero il salvataggio effettuato con i soldi dei contribuenti (aiuti di stato).

In caso di dissesto di un istituto di credito, verrà intaccato prima di tutto il capitale del medesimo, al fine di limitare gli interventi pubblici. Il salvataggio della banca avverrà, quindi, con i soldi dei privati che hanno investito in essa. L'organismo preposto al salvataggio della banca, avrà facoltà di ridurre il valore delle azioni e di alcuni crediti, per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'istituto, mantenendolo in funzione e limitando i danni. Il bail in opera secondo un ordine di rischio decrescente che colpisce prima gli investitori in azioni o in obbligazioni, e solo marginalmente i depositi e i certificati di deposito, che fino a 100mila euro sono protetti dal fondo di garanzia dei depositi.

Diritti e tutela del risparmiatore

Profilo di rischio : gli intermediari devono, per legge, tratteggiare un profilo del cliente/investitore al fine di consigliare le forme di investimento più opportune. A questo scopo di solito vengono utilizzati questionari specifici, comunque è importante un'indagine dell'intermediario, in qualsiasi modo effettuata. Lo strumento finanziario proposto deve essere adeguato e appropriato alle caratteristiche del cliente, ovvero alla sua esperienza, propensione al rischio, capacità economico finanziaria complessiva del patrimonio.

Esigere informazioni chiare sugli investimenti. La sintesi del prospetto deve espressamente indicare:

grado di rischio dell'investimento;

dicitura espressa della categoria dei titoli (per es obbligazioni subordinate).

Netta ed assoluta separazione tra erogazione del credito e vendita di prodotti : erogare mutui e finanziamenti solo a patto che il cliente acquisti azioni, obbligazioni o polizze è una politica commerciale scorretta e frutto di un abuso di posizione.

Diversificare il più possibile il rischio del portafoglio : è dovere dell'intermediario evitare che l'investimento del cliente sia eccessivamente concentrato su un solo titolo o attività. Se ciò accadesse, ha il dovere di informare per scritto l'investitore.

Accesso a rendiconti semplici e comprensibili su guadagni e perdite : l'investitore ha diritto ad essere informato in modo chiaro e semplice sull'andamento dei suoi acquisti.

Trasparenza e conflitto di interessi : l'intermediario ha l'obbligo di operare nell'interesse del cliente. Se, invece, il suo unico obiettivo è l'interesse della banca si trova in una situazione di evidente conflitto di interessi, generatrice di responsabilità a suo carico.

Fondo di solidarietà : la legge di stabilità del 2016 prevede la creazione di un Fondo di solidarietà al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione delle crisi bancarie. Tale fondo avrà una dotazione di 100 milioni di euro e sarà alimentato dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Ftdi). Potranno accedere al Fondo gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che alla data del 23 novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati, emessi dalle banche in risoluzione. Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze determinerà le condizioni di accesso al Fondo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze. La procedura da esperire potrà essere arbitrale, per cui si affida ad un successivo decreto la nomina di arbitri con specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità. Sarà l'Autorità Anticorruzione a gestire gli arbitri.

Arbitrati (linee guida) : attualmente una bozza di decreto prevede che la richiesta di indennizzo debba essere presentata entro quattro mesi dalla emanazione del provvedimento. Le domande potranno essere inoltrate dai risparmiatori, ovvero dai loro eredi o legatari. Il lodo (decisione) dovrà essere pronunciato entro 90 giorni in caso di procedura ordinaria, prorogabili di 30 giorni se il collegio riterrà necessari ulteriori accertamenti. Verranno trattate per prime le istanze inoltrate da risparmiatori più anziani e da quelli che hanno subito maggiori perdite.

Sede Associazione Consumatori Utenti della ACU Toscana

Via Carriona 44 - 54033 Carrara (MS)

Tel. Segreteria Tel. 0585 091548 – 0585 72110

E-mail acutoscana@cheapnet.it PEC: acutoscana@pec.cheapnet.it

cell. 335 68 60 992

Web www.acutoscana.org

Nel sito web i riferimenti degli sportelli di assistenza al cittadino

Sede Associazione Consumatori Utenti dell'ACU Umbria

Via Campo di Marte, 8/M - 06124, Perugia |

Cell: 320 0171746 Telefono: 075 5004728

e-mail: acu.umbria@hotmail.it Pec: acu.umbria@pec.it

Sito web: www.acuumbria.org

Nel sito web i riferimenti degli sportelli di assistenza al cittadino

Sede Associazione Consumatori Utenti dell'ACU Piemonte

Via Matteo Pescatore, 15 - 10124 Torino

Tel: 011 4346964 Fax: 011 4477555

e-mail: info@acupiemonte.it PEC: acupiemonte@legalmail.it

Sito web: www.acupiemonte.it

Nel sito web i riferimenti degli sportelli di assistenza al cittadino